



PARERE MOTIVATO

n. 108 in data 13 LUGLIO 2017

OGGETTO: RAPPORTO AMBIENTALE DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO DA GOLF A 9 BUCHE E DI UN INSEDIAMENTO RESIDENZIALE PER GOLFISTI. COMUNE DI JESOLO (VE).

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

VISTA la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii..

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.

VISTA la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.

ATTESO che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

DATO ATTO che la Commissione Regionale per la VAS con parere n. 233 del 7.12.16 ha assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica l'Accordo di Programma per la realizzazione di un nuovo campo da golf da nove buche e di un insediamento residenziale per golfisti nel Comune di Jesolo, con le motivazioni di seguito riportate: *"Con i dati acquisiti dal RAP esaminato non è possibile escludere effetti significativi sull'ambiente. Si dovranno pertanto approfondire tutte le matrici ambientali pertinenti e non rimandare direttamente al Rapporto Ambientale della VAS al PAT di Jesolo, poiché non ancora adottato e pertanto neppure valutato in commissione VAS."*, scaricabile al link <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

VISTA la documentazione inviata dal Comune con nota del 19.04.17, acquisita al protocollo regionale al n. 150690 del 19.04.17, e la successiva integrazione del 23.06.17 assunta al prot. reg. al n.247793 del 23.06.17;

PRESO ATTO che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;

PRESO ATTO che secondo quanto dichiarato dal Valutatore, *“l’ampliamento del golf in oggetto si inquadra in un più ampio sistema di interventi a scala territoriale a suo tempo delineato con il Comune di Jesolo e denominato “Jesolo Golf and Sea”, dove i soggetti privati “... hanno manifestato inoltre la disponibilità ad impegnarsi nella realizzazione di alcuni interventi di pubblico interesse quali la sistemazione della parte finale di Via Grassetto, la realizzazione di una pista ciclabile arginale, la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento lungo la fascia sinistra del Canale Pazienti tra Via Grassetto e l’esistente tracciato del sottopasso su Via Roma Destra che conduce al mare.”*

PRESO ATTO CHE è pervenuto il seguente parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere del 26.05.17 assunto al prot. reg. al n.207582 del 26.05.17 di ARPAV;

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale che si riporta:

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 221/2016

“Istruttoria Tecnica per la valutazione d’incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS - Accordo di Programma per la realizzazione di un nuovo campo da golf a 9 buche e di un insediamento residenziale per golfisti, in Comune di Jesolo (VE).

Pratica 3358

Codice SITI NATURA 2000: IT3250031 “Laguna superiore di Venezia”

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l’istituzione, la gestione e la procedura di valutazione d’incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. “Habitat”, 2009/147/Ce e ss.mm.ii. “Uccelli”, D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione d’incidenza, le procedure e le modalità operative;


VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all’interno e all’esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l’attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione d’incidenza ;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione d’incidenza, redatto dalla dott.ssa ing. Lisa Carollo, per conto di EMMEPI S.A.S. di Pesce Massimo, trasmessa dal Comune di Treviso e acquisito al prot. reg. con n. 406918 del 20.10.2016;

CONSIDERATO l’esito del controllo sulla documentazione trasmessa ha rilevato un certificato CA non trovato e pertanto i documenti non risulta regolarmente firmati;

PRESO ATTO dei contenuti dell’Accordo di programma d’iniziativa privata che prevede la realizzazione di alcuni interventi di pubblico interesse quali: la sistemazione della parte finale di via Grassetto, la realizzazione di una pista ciclabile arginale, la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento lungo la fascia sinistra del Canale Pazienti tra via Grassetto e l’esistente tracciato del sottopasso su via Roma Destra che conduce al mare;

PRESO ATTO che l’intervento d’interesse privato riguarda invece la realizzazione di un nuovo campo da golf da 9 buche (che si configura come ampliamento del campo da golf esistente), da realizzarsi

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

all'interno di un'area fittamente boscata, connesso ad un aggregato abitativo di progetto a destinazione d'uso residenziale, da svilupparsi su 9 complessi edilizi ed eventuale residenza turistica e Club House, per un volume complessivo di circa 40.000 mc.

PRESO ATTO che l'edificazione sarà realizzata su supporti puntuali di tipo pilotis sollevata dal suolo al fine di garantire la continuità del terreno anche sotto i fabbricati stessi e sarà dotata d'impianti di climatizzazione estiva/invernale che non producono emissioni di CO₂ nell'atmosfera poiché utilizzano fonti energetiche rinnovabili di tipo geotermico e fotovoltaico;

VERIFICATO che i file del punto 2.1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, non sono completamente leggibili in quanto il sistema di riferimento geografico utilizzato non risulta coerente con le specifiche cartografiche regionali;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/UE): limitatamente alla fase di cantiere "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari" e relativamente alla fase di cantiere e alla fase di esercizio "E06 - Altri tipi di attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "G02.01 - Campi da golf";

CONSIDERATO che nello studio per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi individuati è stato definito il dominio spaziale e temporale;

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area d'analisi ricomprende un intorno di 200 m rispetto ai fattori perturbativi individuati;

CONSIDERATO che l'ambito di massima influenza definito dallo studio risulta individuato sulla base di un "giudizio esperto" non supportato da adeguati dati di base, analisi e fonti bibliografiche di riferimento;

VERIFICATO che, rispetto al suddetto elenco dei fattori di perturbazione, sono possibili, e maggiormente pertinenti, anche i seguenti fattori di pressione "A06.04 - Abbandono della produzione colturale" [per opera del progetto], "A09 - Irrigazione (compresa la temporanea transizione a condizioni mesiche o umide a causa dell'irrigazione)" [funzionale al mantenimento del prato erboso], "A10 - Sistemazione - ristrutturazione fondiaria" [per movimenti terra di progetto], "B01 - Piantazione forestale su terreni non boscati (aumento della superficie forestale su terreni in precedenza non forestati)" [per piantumazione di progetto], "C03.01 - Produzione - utilizzo di energia geotermica" [per tipologia impiantistica di progetto scelta], "C03.02 - Produzione - utilizzo di energia solare" [per tipologia impiantistica di progetto scelta], "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)" [viabilità perimetrale e interna di progetto], "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrate o sommerse" [sotto servizi di progetto], "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)" [sotto servizi di progetto], "E01 - Aree urbane, insediamenti umani" [attività insediativa di progetto], "E01.03 - Abitazioni disperse" [attività insediativa di progetto], "G01 - Attività sportive e ricreative all'aperto" [legata alla destinazione d'uso dell'area], "G01.03.01 - Attività con veicoli motorizzati su strada" [funzionale alla viabilità di progetto], "G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada" [funzionale all'attività sportiva praticata], "H01.09 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non elencate in precedenza" [legato alle sostanze fertilizzanti utilizzate], "H03.02.02 - Contaminazione da composti di sintesi (inclusi pesticidi, antivegetativi, prodotti farmaceutici)" [legato alla conduzione del campo da Golf], "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria" [relativamente alla fase di cantiere e di esercizio dell'opera], "H06.02 - Inquinamento luminoso" [relativamente alla fase di cantiere e di esercizio dell'opera], "H06.03 - Inquinamento termico (incluso il riscaldamento dei corpi idrici)" [per tipologia impiantistica di progetto scelta], "J02.01.03 - Drenaggio - interrimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere" [per movimenti terra di progetto], "J02.05.04 - Bacini idrici di riserva, raccolte d'acqua - serbatoi d'acqua" [relativamente ai laghetti di progetto], "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie" [per le modifiche al contesto ambientale];

PRESO ATTO che lo studio non rileva alcun impatto connesso a fenomeni di inquinamento luminoso benché presenti la componente di illuminazione a servizio dell'intera area;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti dello studio in argomento ricadono parzialmente all'interno del sito SIC - IT3250031 "Laguna superiore di Venezia" e ZPS - IT3250046 "Laguna di Venezia";

PRESO ATTO che lo studio dichiara di non coinvolge superfici riferibili a habitat di interesse comunitario ancorché gli effetti si estendano su tali superfici;

VERIFICATO che lo studio in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi, e vulnerabile in relazione ai fattori conseguenti agli interventi concessi per la presente istanza, il seguente habitat d'interesse comunitario: 3150 - "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition" individuato con D.G.R. n. 3919/2007;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Rana latastei*, *Ixobrychus minutus*, *Circus cyaneus*, *Philomachus pugnax*, *Chlidonias niger*, *Egretta alba*, *Egretta garzetta*, *Pluvialis apricaria*, *Circus aeruginosus*, *Botaurus stellaris*, *Nycticorax nycticorax*, *Sterna hirundo*, *Himantopus himantopus*, *Sterna albifrons*, *Sterna sandvicensis*, *Recurvirostra avosetta*, *Ardeola ralloides*, *Ardea purpurea*, *Circus pygargus*, *Alcedo atthis*, *Plegadis falcinellus*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Phalacrocorax carbo sinensis*, *Platalea leucorodia*, *Charadrius alexandrinus*, *Larus melanocephalus*, *Tachybaptus ruficollis*, *Podiceps cristatus*, *Podiceps nigricollis*, *Ardea cinerea*, *Tadorna tadorna*, *Anas penelope*, *Anas strepera*, *Anas crecca*, *Anas platyrhynchos*, *Anas acuta*, *Anas clypeata*, *Aythya ferina*, *Bucephala clangula*, *Mergus serrator*, *Fulica atra*, *Charadrius hiaticula*, *Pluvialis squatarola*, *Calidris alpina*, *Gallinago gallinago*, *Numenius arquata*, *Tringa erythropus*, *Tringa totanus*, *Larus ridibundus*, *Larus canus*, *Larus michahellis*, *Acrocephalus palustris*, *Acrocephalus scirpaceus*, *Acrocephalus arundinaceus*, *Sylvia melanocephala*, *Panurus biarmicus*, *Emberiza schoeniclus*, *Cisticola juncidis*, *Phoenicopterus ruber*, *Triturus carnifex*, *Pandion haliaetus*, *Tringa glareola*, *Asio flammeus*, *Ficedula albicollis*, *Lanius collurio*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Podiceps auritus*, *Cygnus cygnus*, *Aythya nyroca*, *Mergus albellus*, *Haliaeetus albicilla*, *Aquila clanga*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Porzana porzana*, *Porzana parva*, *Grus grus*, *Glareola pratincola*, *Charadrius morinellus*, *Limosa lapponica*, *Phalaropus lobatus*, *Gelochelidon nilotica*, *Sterna caspia*, *Luscinia svecica*, *Acrocephalus melanopogon*, *Chlydonias hybrida*, *Ciconia nigra*, *Coracias garrulus*, *Crex crex*, *Gallinago media*, *Lanius minor*, *Milvus migrans*, *Pernis apivorus*, *Sylvia nisoria*, *Tadorna ferruginea*, *Anas querquedula*, *Haematopus ostralegus*, *Larus cachinnans*, *Bubulcus ibis*, *Accipiter nisus*, *Buteo buteo*, *Falco tinnunculus*, *Charadrius dubius*, *Otus scops*, *Asio otus*, *Podiceps grisegena*, *Netta rufina*, *Calidris ferruginea*, *Tringa nebularia*, *Chlydonias leucoptera*, *Hyla intermedia*, *Cylindera trisignata*, *Eptesicus serotinus*, *Hypsugo savii*, *Meles meles*, *Muscardinus avellanarius*, *Mustela putorius*, *Neomys anomalus*, *Pipistrellus kuhli*, *Pipistrellus nathusii*, *Natrix tessellata*, *Podarcis sicula*, *Phaleria bimaculata adriatica*;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Ixobrychus minutus*, *Coracias garrulus*, *Egretta garzetta*, *Aythya nyroca*, *Sterna hirundo*, *Himantopus himantopus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Emys orbicularis*, *Hierophis viridiflavus*, *Recurvirostra avosetta*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Natrix tessellata*, *Circus pygargus*, *Larus melanocephalus*, *Podarcis muralis*, *Charadrius alexandrinus*, *Circus aeruginosus*, *Podarcis siculus*, *Coronella austriaca*, *Ardea purpurea*, *Sterna albifrons*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Botaurus stellaris*, *Pipistrellus nathusii*, *Sterna sandvicensis*, *Bufo viridis*;

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nell'area di analisi sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "14230 - Campi da golf", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "31100 - Bosco di latifoglie", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

PRESO ATTO nello studio, al paragrafo 3.8 Mitigazioni e compensazioni, si prescrive che le previste sistemazioni a verde dovranno essere supportate da un "Piano del verde" che dovrà tenere conto degli aspetti ambientali e paesaggistici;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che per la nuova viabilità di progetto (ciclabile e carrabile) sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto alle quali porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;

favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam per tale viabilità;

installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;

verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione d'incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione dell'accordo di programma in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità d'incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione d'incidenza;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione d'incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione d'incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;

il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;

la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che l'accordo di programma non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione d'incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

PERTANTO



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

PRENDE ATTO

della dichiarazione della dott.ssa Ing. Lisa Carollo, la quale dichiara che "Le informazioni acquisite attestano che con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sul sito SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia", sulla ZPS IT3250046 "Laguna di Venezia" e sul SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotipi litoranei" per "L'Accordo di Programma per la realizzazione di un nuovo campo da golf a 9 buche e di un insediamento residenziale per golfisti" nel comune di Jesolo (VE)"

PROPONE

all'Autorità competente per l'approvazione degli interventi in argomento un esito favorevole (con prescrizioni) della Valutazione d'incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per l'Accordo di Programma per la realizzazione di un nuovo campo da golf a 9 buche e di un insediamento residenziale per golfisti, in Comune di Jesolo (VE)

PRESCRIVE

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce:

1. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione d'incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: relativamente alla fase di cantiere e alla fase di esercizio "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "A09 - Irrigazione (compresa la temporanea transizione a condizioni mesiche o umide a causa dell'irrigazione)", "A10 - Sistemazione - ristrutturazione fondiaria", "B01 - Piantagione forestale su terreni non boscati (aumento della superficie forestale su terreni in precedenza non forestati)", "C03.01 - Produzione - utilizzo di energia geotermica", "C03.02 - Produzione - utilizzo di energia solare", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02.01.02 - Cavidotti e linee telefoniche interrato o sommerse", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E06 - Altri tipi di attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "G01 - Attività sportive e ricreative all'aperto", "G01.03.01 - Attività con veicoli motorizzati su strada", "G01.03.02 - Attività con veicoli motorizzati fuori strada", "G02.01 - Campi da golf", "H01.09 - Inquinamento diffuso delle acque superficiali dovuto ad altre fonti non elencate in precedenza", "H03.02.02 - Contaminazione da composti di sintesi (inclusi pesticidi, antivegetativi, prodotti farmaceutici)", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "H06.03 - Inquinamento termico (incluso il riscaldamento dei corpi idrici)", "J02.01.03 - Drenaggio - interrimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere", "J02.05.04 - Bacini idrici di riserva, raccolte d'acqua - serbatoi d'acqua", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie";
2. che non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Ixobrychus minutus*, *Coracias garrulus*, *Egretta garzetta*, *Aythya nyroca*, *Sterna hirundo*, *Himantopus himantopus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Emys orbicularis*, *Hierophis viridiflavus*, *Recurvirostra avosetta*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Natrix tessellata*, *Circus pygargus*, *Larus melanocephalus*, *Podarcis muralis*, *Charadrius alexandrinus*, *Circus aeruginosus*, *Podarcis sibilus*, *Coronella austriaca*, *Ardea purpurea*, *Sterna albifrons*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Botaurus stellaris*, *Pipistrellus nathusii*, *Sterna sandvicensis*, *Bufo viridis*;
3. che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
4. che per la nuova viabilità (ciclabile e carrabile) sia garantita la permeabilità al passaggio delle



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)



- specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:
- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam per tale viabilità;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;
5. che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
 6. che sia predisposta apposita relazione sul rispetto delle presenti prescrizioni da comunicare per tramite del Comune di Jesolo all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e di comunicare la data di avvio e di conclusione degli interventi relativi alla fase di cantiere (e gli eventuali periodi di sospensione);
 7. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
 8. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'autorità competente per la valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso;
 9. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione d'incidenza esaminato;
 10. di fornire all'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, prima dell'approvazione dell'Accordo di Programma i seguenti elaborati ora mancanti:
 - dato in formato vettoriale relativo agli elementi di cui al punto 2.1 della selezione preliminare comprensivo di metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011" (coerente con le specifiche INSPIRE - direttiva 2007/2/Ce);

e

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente, ai sensi della DGR 2299/2014, lo studio per la valutazione d'incidenza, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'allegato G, la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale di cui all'allegato F.

Detti documenti dovranno essere compilati in modo completo e firmati con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmati in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.".



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 13 luglio 2017 che evidenzia come l'Accordo di Programma per la realizzazione di un nuovo campo da golf a 9 buche e di un insediamento residenziale per golfisti, oltre alla realizzazione di alcuni interventi di pubblico interesse, nel Comune di Jesolo (VE), è stato sottoposto a Verifica di Assoggettabilità VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Oggetto della presente valutazione è la proposta di "Accordo di Programma", ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001, dell'art. 26 comma 2/ter L.R. n.11/2004 e dell'art. 42 comma 7 L.R. n. 11/2013, per la realizzazione in comune di Jesolo di un nuovo campo da golf completo di infrastrutture e di un insediamento residenziale ecosostenibile per golfisti in ampliamento all'attuale golf, oltre alla realizzazione di alcuni interventi di pubblico interesse.

L'approvazione del proposto "Accordo di Programma" comporterà "Variante al P.R.G. vigente", all'interno della quale si prevede per l'area interessata dall'intervento l'istituzione di una nuova area destinata a verde pubblico, ad oggi utilizzata per scopi agricoli. La Variante comporterà quindi la nuova destinazione a "Area per il Campo da Golf" (Art. 60). Con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, i soggetti privati interessati hanno manifestato la disponibilità a impegnarsi nella realizzazione di alcuni interventi di pubblico interesse quali la sistemazione della parte finale di Via Grassetto, la realizzazione di una pista ciclabile arginale, di una pista ciclabile di collegamento lungo la fascia sinistra del Canale Pazienti tra Via Grassetto, nonché l'esistente tracciato del sottopasso su Via Roma Destra che conduce al mare.

Il Rapporto Ambientale si articola dall'analisi del particolare contesto ambientale in cui nascerà il campo da golf, tenendo conto anche delle criticità evidenziate nei pareri delle Autorità Ambientali consultate e approfondendone i diversi aspetti ambientali e socio-economici che lo caratterizzano. In considerazione delle misure mitigative proposte, delle attenzioni poste in fase progettuale e attuativa, della modifica dello stato dell'ambiente derivante dall'eliminazione dell'uso di fertilizzanti e dalla riduzione dello sfruttamento della risorsa idrica conseguente all'abbandono delle pratiche colturali, come emerge dalle informazioni prodotte in fase di Rapporto Ambientale, sono stati aggiornati ed implementati i dati inerenti le diverse matrici ambientali che hanno permesso un maggior grado di conoscenza del complessivo contesto ambientale in cui andrà inserirsi l'intervento proposto, per tutti questi motivi il giudizio di sostenibilità dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001 è positivo con prescrizioni, sotto il profilo della sostenibilità ambientale.

La sostenibilità dell'Accordo sarà fedele ai valori analizzati, e l'attuazione sarà in linea nel rispettare quanto evidenziato nel Rapporto Ambientale e nei pareri delle Autorità ambientali consultate, prevedendo altresì, in fase progettuale, la realizzazione di idonee misure di accompagnamento e monitoraggio per sostenere la qualità ambientale.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs 152/06;
- la L.R. 4/2008;
- la DGR 791/2009.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale dell'Accordo di Programma per la realizzazione di un nuovo campo da golf a 9 buche e di un insediamento residenziale per golfisti nel Comune di Jesolo (VE), ritenendo che con gli approfondimenti compiuti in sede istruttoria, con la realizzazione degli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale e con la piena osservanza di quanto indicato dai Soggetti competenti in materia Ambientale consultati in sede di redazione dell'Accordo, per lo stesso possa essere rilasciato parere favorevole sulla sostenibilità ambientale a condizione che, **prima dell'approvazione dell'Accordo**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Deve essere recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 221/2016.
2. Deve essere recepito quanto espressamente indicato, raccomandato e prescritto nei pareri delle Autorità ambientali consultate, nello specifico il quanto indicato nel parere ARPAV.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione dell'Accordo** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

3. Qualora l'attività da insediarsi fosse inquadrata in una fattispecie di cui all'Allegato "A2-*Progetti sottoposti a Verifica di Assoggettabilità*", deve essere assoggettata a procedura di screening VIA ai sensi della L.R. 04/2016.
4. Gli eventuali approvvigionamenti idrici finalizzati all'irrigazione e all'alimentazione dei laghetti dovranno essere oggetto di apposita valutazione e relative concessioni di derivazione da parte delle Autorità competenti.

Infine, considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate all'Accordo proposto, né altre eventuali procedure.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso